



**COMUNE DI MAGLIASO**

**REGOLAMENTO  
DELL'AZIENDA COMUNALE  
ACQUA POTABILE**

del 10 aprile 1978

# REGOLAMENTO DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

## **Art. 1**

### **Amministrazione**

L'Azienda comunale acqua potabile costituisce un'azienda municipalizzata, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune. Essa è organizzata ed amministrata in conformità della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 2 dicembre 1907. L'esercizio dell'azienda è assunto dal Comune con diritto di privativa.

## **Art. 2**

### **Organi dell'Azienda**

Gli organi dell'azienda sono:

il Consiglio comunale, il Municipio, la Commissione di revisione, la Direzione.

I revisori saranno i membri della Commissione di gestione del Comune.

## **Art. 3**

### **Nomine**

Il Municipio nomina il direttore, il sorvegliante ed il segretario dell'Azienda.

I compiti del sorvegliante sono, in particolare, i seguenti:

- a) coadiuva con il Municipio e con la commissione nel vegliare che il regolamento sia strettamente osservato;

- b) segnala al Municipio le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti;
- c) esegue, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale dell'impianto almeno 2 volte all'anno;
- d) esegue lo spurgo periodico degli idranti controllandone la loro efficienza;
- e) tiene nota su apposito registro, di tutte le visite ed operazioni compiute e delle osservazioni fatte, registro da presentare anche all'autorità di vigilanza;
- f) conserva le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e ha pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione;
- g) partecipa alle ispezioni effettuate dall'Ispettorato acquedotti (Laboratorio cantonale).

#### **Art. 4**

##### **Tenuta dei conti**

Il Municipio presenterà ogni anno al Consiglio comunale per l'approvazione, i conti preventivo e consuntivo ed il rapporto dei revisori, contemporaneamente ai conti del Comune.

#### **Art. 5**

##### **Mansioni del personale**

Le mansioni del Direttore e degli altri impiegati saranno contemplate in uno speciale capitolato elaborato dal Municipio.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di nomina**

La nomina del direttore e degli impiegati avverrà ogni quadriennio, in seguito a pubblico concorso, nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 103 - 104 - 105 - 106 della LOC.

La retribuzione da corrispondersi verrà stabilita annualmente in conto preventivo.

## **Art. 7**

### **Allacciamento, costruzione e manutenzione delle diramazioni private**

L'acqua potabile è presa alla condotta principale. Ogni domanda di allacciamento dev'essere presentata dal proprietario per iscritto, accompagnata da due planimetrie del fondo da allacciare, allegando lo schema idraulico dell'installazione, indicando il diametro della nuova tubazione ed il presumibile fabbisogno d'acqua.

L'allacciamento fino e compreso il rubinetto di fermo sarà eseguito da installatori concessionari, autorizzati dal Municipio. Gli impianti e le installazioni devono essere conformi alle direttive emanate dalla Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua (SSIGA).

Dal rubinetto di fermo al contatore l'impianto dovrà essere controllato dal tecnico comunale, prima di chiudere le parti non a vista.

Le spese sono completamente a carico dell'abbonato. L'Azienda definisce con il proprietario la posizione per l'allacciamento dalla tubazione comunale all'introduzione nello stabile. Ogni stabile dev'essere allacciato separatamente, munito di un contatore, di una valvola di ritenuta e di un rubinetto di fermo posato su proprietà privata. Tutte le tubazioni su area pubblica sono di proprietà dell'Azienda.

## **Art. 8**

### **Modifiche agli impianti**

Di ogni cambiamento che si intendesse apportare agli impianti privati, oppure di ogni manomissione dei piombi applicati ai rubinetti, deve essere informato il Municipio per eventuali modificazioni da introdursi al contratto.

Coloro che non notificheranno detti cambiamenti saranno passibili di una multa da Fr. 100.— a Fr. 500.—.

## **Art. 9**

### **Massime per la distribuzione dell'acqua e pagamento delle tasse**

L'acqua potabile viene concessa in uso e godimento ai proprietari privati, contro pagamento di una tassa annua da esigersi in due rate semestrali nei mesi di marzo e di settembre. Se l'abbonato non avrà effettuato il dovuto pagamento entro i termini fissati, si procederà all'incasso per via esecutiva.

## **Art. 10**

### **Domande di abbonamento**

Le domande di abbonamento dell'acqua potabile devono essere inoltrate per iscritto al Municipio, dai proprietari di stabili i quali sono tenuti garanti per ogni effetto del presente regolamento. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il numero dei rubinetti. Per le proprietà situate in luoghi dove manca tuttora la condotta ed ove fosse necessario il prolungamento per l'introduzione dell'acqua, sarà facoltà del Municipio d'accordare la concessione o meno, sempre che l'importo della tassa minima degli abbonamenti sottoscritti dagli interessati rappresenti almeno il 10% annuo della spesa per la condotta e che i richiedenti si impegnino a mantenere l'abbonamento almeno per 10 anni consecutivi. Il Municipio potrà esigere delle benevole garanzie per il mantenimento degli impegni assunti dall'abbonato.

## **Art. 11**

### **Tasse**

Per tutte le nuove costruzioni vien prelevata una tassa di allacciamento, calcolata sul volume dell'edificio. Non sono soggetti alla tassa gli ampliamenti e le riattazioni che non modificano il genere e l'uso del fabbricato. La tassa non sarà comunque inferiore a Fr. 50.—. Il Municipio fissa le tasse di abbonamento, quelle sul consumo e sul noleggio del contatore, ad eccezione della tassa di allacciamento che deve essere approvata dal Consiglio comunale.

## **Art. 12**

### **Del contatore**

Tutta la distribuzione dell'acqua potabile, senza eccezioni, sarà fatta dietro misurazione con contatori.

I contatori devono essere installati al riparo dal gelo ed in posizione accessibile in ogni momento.

Il contatore è proprietà dell'Azienda che provvede alla sua manutenzione. In caso di difetti constatati nel funzionamento del contatore, il consumo verrà stabilito nella stessa misura di quello corrispondente al periodo di tempo dell'anno precedente.

Quando un abbonato ritiene che un contatore non sia esatto, è tenuto ad avvertire il Municipio, il quale procederà immediatamente alla verifica. Se questa conferma un difetto, le spese relative saranno a carico dell'Azienda, se invece la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio, entro il termine di tolleranza del 5% in più o meno, le spese andranno a carico dell'abbonato reclamante.

L'alimentazione delle piscine di 20 m<sup>3</sup> e oltre, con acqua potabile, potrà essere concessa, previa richiesta al Municipio che ne stabilirà le modalità, solo se le stesse sono munite di un impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua.

## **Art. 13**

### **Contratto d'abbonamento**

Per ogni proprietà in cui viene concessa l'acqua, verrà stipulato regolare contratto, tra il proprietario ed il Municipio.

## **Art. 14**

### **Durata e disdetta dell'abbonamento**

Ogni abbonamento, riservato l'art. 10 alinea 2, s'intende durevole a partire dall'introduzione dell'acqua nella casa e continuativo di anno in anno se una delle parti non darà disdetta per iscritto un mese prima della scadenza dell'anno in corso.

Rinunciando il proprietario all'abbonamento si leverà l'acqua a spese dell'abbonato, salvo a ridarla quando si riprendesse l'abbonamento.

## **Art. 15**

### **Interruzione della distribuzione dell'acqua**

L'Azienda non assume alcuna responsabilità, nè accorda riduzione o indennizzi, per interruzioni nella distribuzione d'acqua, causate da forza maggiore. Tutte le interruzioni della fornitura di acqua per lavori agli impianti dell'acquedotto saranno tempestivamente segnalati agli utenti a mezzo avviso e pubblicazione all'albo comunale, richiamando loro il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi, onde evitare aspirazioni di impurità nella rete dell'acqua potabile e quindi situazioni pericolose per la salute pubblica.

Copia dell'avviso dovrà essere inviata al Laboratorio cantonale.

## **Art. 15a**

### **Apparecchi per il trattamento dell'acqua potabile**

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modificazione di apparecchi o impianti di trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica deve essere richiesta l'autorizzazione, rispettivamente fatta la notifica al Laboratorio cantonale.

## **Art. 16**

### **Diritto di sorveglianza**

I membri del Municipio ed i loro incaricati hanno il diritto di accedere liberamente alle proprietà private nelle quali esiste un impianto d'acqua potabile, preavvisando il proprietario o locatario, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto, del contatore e di verificare se i contratti di abbonamento sono in consonanza con il presente regolamento. Ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario al libero accesso, avrà per conseguenza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8.

### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1978, ottenuta la ratifica da parte del Lod. Consiglio di Stato.

### **Art. 18**

#### **Disposizioni transitorie ed abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente statuto - regolamento è abrogato il regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Magliaso del 19 dicembre 1954, le successive modifiche, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale del 10 aprile 1978.

#### **PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente	Il Segretario	Gli Scrutatori
<i>Flavia Zanetti</i>	<i>Romano Maspoli</i>	<i>Leonardo Contini</i> <i>Enrico Maina</i>

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di quindici giorni.

#### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco	Il Segretario
<i>Walter Burkhard</i>	<i>Romano Maspoli</i>

Il presente regolamento è stato approvato dal Lod. Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 6797 del 3 agosto 1978, riservati i diritti dei terzi.



## Indice sommario

<b>pag.</b>	<b>art.</b>	
1	1	Amministrazione
	2	Organi dell'Azienda
	3	Nomine
2	4	Tenuta dei conti
	5	Mansioni del personale
	6	Modalità di nomina
3	7	Allacciamento, costruzione e manutenzione delle diramazioni private
	8	Modifiche agli impianti
4	9	Massime per la distribuzione dell'acqua e pagamento delle tasse
	10	Domande di abbonamento
	11	Tasse
5	12	Del contatore
	13	Contratto d'abbonamento
	14	Durata e disdetta dell'abbonamento
6	15	Interruzione della distribuzione dell'acqua
	15.a	Apparecchi per il trattamento dell'acqua potabile
	16	Diritto di sorveglianza
7	17	Entrata in vigore
	18	Disposizioni transitorie ed abrogative



# COMUNE DI MAGLIASO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

☎ 091 71 14 19 CH-6983 Magliaso Fax 091 71 40 50

## AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE TARIFFE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(in vigore dal 1° gennaio 1978)

### 1. Base legale

Il Regolamento 10 aprile 1978 dell'ACAP costituisce la base legale delle presenti tariffe che vengono applicate in tutto il comprensorio di distribuzione dell'acquedotto comunale.

### 2. Modo di distribuzione

A erogazione regolabile, con apparecchio di misura del consumo (contatore).

### 3. Composizione della tassa

- 3.1 tassa d'allacciamento, calcolata sul volume SIA di costruzione;
- 3.2 tassa minima, calcolata sui rubinetti o impianti installati;
- 3.3 tassa sulle piscine, calcolata sulla capienza in mc.;
- 3.4 tassa sul maggior consumo, in base alla lettura del contatore;
- 3.5 tassa di noleggio del contatore, in base alla portata in mc/h.

### 4. Tariffa

- 4.1 la tassa d'allacciamento, in applicazione dell'art. 11, è stata stabilita dal Consiglio comunale in fr. 0,40 per ogni mc. di volume di costruzione (calcolato secondo le norme SIA);
- 4.2 la tassa annua minima è di fr. 15.- per ogni rubinetto installato nell'immobile. Sono considerati rubinetti, oltre quelli normali degli impianti e servizi in genere, tutti gli erogatori d'acqua allacciati a macchine automatiche (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) ad impianti idraulici, al riscaldamento centrale, al bollitore, alla piscina, agli impianti di climatizzazione, ecc.
- 4.3 la tassa annua sulle piscine è stabilita come segue:
  - fino ad una capienza di mc. 5, esente da tassa;
  - oltre la capienza di mc. 5, fr. 2.- per ogni mc. di capacità.
- 4.4 la tassa annua di maggior consumo (sorpasso) è stabilita in fr. 0,50 per ogni mc. di consumo oltre il quantitativo di diritto. Ogni rubinetto dà diritto ad un consumo annuo esente da tassa di sorpasso di mc. 25.
- 4.5 la tassa annua di noleggio del contatore è fissata come segue:
  - contatori fino alla portata di 3mc/h. fr. 20.-;
  - contatori con portata superiore, per ogni mc/h. in più fr. 3.-.

### 5. Calcolo e riscossione della tassa

Per ogni stabile viene allestito il calcolo della tassa annua e del diritto di consumo esente da tassa di sorpasso:

Il consumo annuo viene determinato mediante la lettura del contatore, salvo applicazione dell'art. 12, III. cpv.

La tassa è dovuta all'Azienda dal proprietario dell'immobile e dell'impianto ed è riscossa in due rate semestrali.

Eventuali reclami contro il calcolo della tassa sono da inoltrare al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

### 6. Eccezioni

Per le concessioni d'uso temporaneo o per casi particolari il Municipio decide di volta in volta.